

Viste la nota del 21 maggio 2012 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Cremona, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai Servizi di Pubblicità Immobiliare, il giorno 18 maggio 2012;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Cremona, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalla O.S. C.G.I.L. F.P. Segreteria Provinciale di Cremona, della maggior parte del personale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 885 del 5 giugno 2012 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, limitatamente ai servizi pubblicità immobiliare, il giorno 18 maggio 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 giugno 2012

Il direttore regionale: ORSINI

12A06935

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA

DECRETO 11 giugno 2012.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei giorni del 20 e 29 maggio 2012.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Premesso che la provincia di Bologna è stata interessata da eventi sismici avvenuti in data 20 e 29 maggio 2012;

Viste le delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, e in data 30 maggio con la quale è stato esteso lo stato di emergenza alle province di Reggio Emilia e Rovigo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 0001 in data 22 maggio 2012 con la quale sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici;

Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con cui si stabilisce:

che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;

che non si considerano destinati ad attività estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime attività;

che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma quarto del medesimo articolo che demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalità;

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei giorni del 20 e 29 maggio 2012 nel territorio della provincia di Bologna sono così individuati:

a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m.i.;

b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) associazioni sindacali e di categoria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 11 giugno 2012

Il Prefetto: TRANFAGLIA

12A07105

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MODENA

DECRETO 11 giugno 2012.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei giorni del 20 e 29 maggio 2012.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Premesso che il territorio della provincia di Modena è stato interessato da gravi eventi sismici in data 20 e 29 maggio 2012;



Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce:

- che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;

- che non si considerano destinati ad attività estranee all’esercizio dell’impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime finalità;

- che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all’imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo, che demanda ad un decreto del Prefetto l’individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalità;

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nel territorio della provincia di Modena, sono così individuati:

a) organizzazioni non lucrative e di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, nonché integrato dall’art. 30, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;

c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) associazioni sindacali e di categoria.

Il presente decreto viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 11 giugno 2012

Il Prefetto: BASILE

12A07106

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

DECRETO RETTORALE 8 giugno 2012.

Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l’art. 6 (Autonomia delle università) e l’art. 16 (Università);

Visto lo Statuto dell’Università degli studi della Toscana, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 1, comma 3 in materia di revisione statutaria;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», ed in particolare l’art. 2 (Organi e articolazione interna delle università);

Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35: «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;

Vista la delibera del Senato Accademico del 26 ottobre 2011 con la quale il predetto consesso ha adottato ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le modifiche dello Statuto di Ateneo (art. 1), nonché dettato le disposizioni transitorie ai fini della prima applicazione delle norme di revisione dello Statuto (art. 2);

Vista la nota rettorale del 28 ottobre 2011, prot. n. 7080 con la quale, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per le finalità di cui all’art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono stati trasmessi al Ministero dell’istruzione università e ricerca il nuovo Statuto di Ateneo ex art. 2, legge n. 240/2010 e i citati atti deliberativi degli Organi di questo Ateneo;

Vista la nota del direttore generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio (Ufficio I) del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029 con la quale, con riferimento al testo del nuovo Statuto di questo ateneo inviato ai sensi dell’art. 2, comma 7, sono state comunicate le osservazioni e le richieste di modifica formulate dal Tavolo tecnico costituito con decreto ministeriale 21 giugno 2011;

Vista la delibera del 12 aprile 2012 con la quale il Senato Accademico, su proposta dell’Organo per la revisione statutaria e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha recepito le osservazioni ministeriali di cui alla nota del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029 ad eccezione di quelle riguardanti l’art. 3, comma 2, l’art. 12, comma 3, lett. a) e comma 5, l’art. 20, l’art. 39 e l’art. 41, comma 4, primo periodo, e ha deliberato di adottare ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le modifiche dello Statuto di Ateneo approvato da questa Università con deliberazione del Senato Accademico del 26 ottobre 2011;

